



# Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI**

**Servizio Aiuti alle imprese e promozione**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 5514 DEL 09/07/2014**

**OGGETTO:** Determinazione Dirigenziale n. 4042 del 22/05/2014. Ulteriori specificazioni

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;  
**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;  
**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;  
**Vista** la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;  
**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;  
La DGR n. 458/2014 detta disposizioni in ordine all'attivazione di specifiche procedure di selezione per la concessione degli aiuti a favore delle domande di aiuto presentate ai sensi della misura 121 del PSR per l'Umbria 2007/2013 inserite nella graduatoria provvisoria approvata con la determinazione dirigenziale n. 6769 del 21 settembre 2011.  
In ottemperanza alle disposizioni della citata DGR n. 458/2014, è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 4042 del 22/05/2014 che, modificando l'originario bando approvato con la determinazione dirigenziale n. 403/2010, prevede, tra l'altro, la possibilità da parte dei titolari delle domande di cui alla sopra richiamata graduatoria di procedere ad inserire nel Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) una rettifica della originaria domanda di aiuto al fine di verificare l'effettiva volontà del richiedente di confermare o eventualmente modificare il programma d'investimenti proposto con la medesima.

Come previsto nell'Allegato A, paragrafo 14.6, lett.c), dell'originario bando (D.D. 403/2010) sono ammissibili a finanziamento *“le strutture per il miglioramento dell'efficienza energetica e/o la sostituzione di combustibili fossili mediante la produzione dell'energia a partire da fonti rinnovabili (biomasse agricole, biomasse forestali, solare, geotermico ed eolico) per utilizzazione aziendale e commisurate i fabbisogni aziendali, limitatamente ad una potenza massima installabile di 1 MW elettrico”*.

Relativamente al calcolo della dimensione dell'impianto, una specifica nota a margine riportata al medesimo paragrafo di cui sopra recita:

*“Il calcolo delle dimensioni dell'impianto per verificare se la produzione potenziale è commisurata ai fabbisogni aziendali si può effettuare prendendo a riferimento il contratto di fornitura elettrica in essere all'atto della presentazione della domanda, (ad esempio, nel caso di un impianto fotovoltaico con una media produttiva di 1.300 ore anno alla latitudine dell'Umbria, per sostituire 1 KW di potenza impegnata di fornitura tradizionale dovrà essere realizzato un impianto da  $6,73 \text{ KW} = 24 \text{ ore} \times 365 \text{ giorni} / 1.300$ ).”, basando il calcolo con riferimento al **picco massimo aziendale** di potenza impegnata. Nel caso di impianti termici il fabbisogno aziendale andrà dimostrato attraverso una perizia effettuata da tecnico abilitato che quantifichi il potenziale consumo termico aziendale nei momenti di picco”*.

Successivamente all'approvazione del bando ed alla presentazione delle domande di aiuto, il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011 all'articolo 1 modifica il Regolamento (CE) n. 1974/2006 introducendo l'Articolo 16 bis che così recita:

*“Ai fini dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1698/2005, qualora nelle aziende agricole siano realizzati investimenti per la produzione di energia termica e/o elettrica da fonti rinnovabili, gli impianti di produzione di energia rinnovabile sono ammissibili al sostegno unicamente se la loro capacità produttiva non supera **il consumo medio annuo** combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello della famiglia agricola.”*

Il sopravvenire di tale disposizione regolamentare, si ritiene non possa modificare le precedenti disposizioni in base alle quali sono state presentate le domande di aiuto in questione, così come previsto dalla giurisprudenza consolidata che in tema di “ius superveniens” prevede che la P.A. è tenuta ad applicare le regole fissate nel bando, atteso che questo costituisce “lex specialis” della procedura ad evidenza pubblica. La lex specialis, pertanto, non può essere disapplicata nel corso del procedimento, neppure nel caso in cui talune delle regole in essa contenute risultino non più conformi allo jus superveniens.

Per quanto sopra, il bando per l'erogazione degli aiuti approvato dalla Regione nel 2010, mantiene l'efficacia delle proprie disposizioni posto che le nuove disposizioni introdotte dal regolamento di esecuzione UE, n. 679 del 14 luglio 2011, sono state pubblicate sulla GUUE del 15 luglio 2011 e, pertanto, entrate in vigore il 18 luglio 2011, in tempi largamente successivi alla scadenza del bando in questione.

Quanto sopra è suffragato altresì dalla decisione adottata dalla Regione Emilia Romagna che nel settembre 2011, con Dgr n. 1341 disponeva, tra l'altro, di non applicare in via retroattiva la nuova normativa europea di cui al Regolamento di Esecuzione UE, n. 679, prevedendo specificatamente che le domande di aiuto presentate entro il 17 luglio 2011 dovevano essere istruite e valutate sulla base delle disposizioni previgenti,

**Considerato** che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

## Il Dirigente D E T E R M I N A

1. di stabilire, per le motivazioni in premessa riportate, che gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili proposti con le domande di aiuto presentate a tutto il 31 marzo 2011 ai sensi del bando approvato con D.D. n 403/2010, come integrato e modificato dalla determinazione in oggetto, possono essere dimensionati tenendo conto

- delle previsioni recate dal medesimo bando.
2. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
  3. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 09/07/2014

L'Istruttore  
Paolo Guelfi

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 09/07/2014

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa  
Il Responsabile  
Paolo Guelfi

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 09/07/2014

Il Dirigente  
Augusto Buldrini

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.l.g.s. 7 marzo 2005, n.82, art. 21 comma 2